

Avv. Pietro Federico
Via Paisiello n.27 - 00198 Roma
Tel. 06 85305606 06 3232481 Fax 06 3232487
Mail: avv.pietrofederico@studiolegalefederico.it
PEC: pietrofederico@ordineavvocatiroma.org

ECC.MO COMMISSARIATO AGLI USI CIVICI

PER L'ITALIA CENTRALE IN ROMA

COMPARSA IN RIASSUNZIONE

EX ARTT. 354, 353 COMMA 2, E ART.125 DISP. ATT. C.P.C.

PER il Sig. **SANTONI Vincenzo** (C.F. SNTVCN88S09H282H) nato a Rieti il 09/11/1988, residente in Monte San Giovanni in Sabina (RI) Loc. San Sebastiano cap 02040, rappresentato e difeso come da procura in calce dall'Avv. Pietro Federico del Foro di Roma (C.F. FDR PTR 42A21 H501A) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Via Giovanni Paisiello n. 27. L'Avv. Pietro Federico ai fini della ricezione delle comunicazioni di cancelleria e delle notificazioni indica i seguenti recapiti fax 063232487 e PEC: pietrofederico@ordineavvocatiroma.org.

CONTRO

- Signor **PUCCIANTI Silvano** (C.F. PCCSVN57C01F6190), elettivamente domiciliato in grado di appello in Roma Via Riccardo Grazioli Lante n. 9 presso lo studio dell'Avv. Pietro Carlo Pucci (C.F. PCCPRC53H02B114G) che lo ha rappresentato e difeso in grado d'appello pec:pietrocarlopucci@ordineavvocatiroma.org.

- **COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA (RI)**, (C.F. 00007990574), elettivamente domiciliato nel giudizio di appello in Roma Via A. Palmiano n. 27 cap. 00184 presso lo Studio dell'Avv. Claudio Bernasconi che lo ha rappresentato e difeso nel giudizio d'appello. pec: claudiobernasconi@ordineavvocatiroma.org

NEI CONFRONTI

Della **REGIONE LAZIO** (C.F. 80143490581), in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*, elettivamente domiciliato nel giudizio di appello in Roma Via M. Colonna n. 27 presso l'Avvocatura dell'Ente rappresentata e difesa

dall'Avv. Rita Santo giusta procura generale alle liti per atto Notar Gazzanti Pugliese
in atti, pec: ritasanto@ordineavvocatiroma.org

E NONCHÉ CONTRO

- Signor **PUCCIANTI Dino** (C.F. PCCDNI53H26F619D), nato a Monte San Giovanni in Sabina il 26.06.1953, residente a Folignano (AP) (63084) in Via S. Antonio n. 19/A;
- Signora **PUCCIANTI Rina** (C.F. PCCRNI56O70F619V), nata a Monte San Giovanni in Sabina il 30.01.1956, residente in S. Elpidio frazione di Pescorocchiano (RI) (02024) in Via Granara n. 17;
- Signora **REMEDIANI Celestina** (C.F. RMDCST36A41F619Q), nata il Monte San Giovanni in Sabina il 1.01.1936, ed ivi residente in Monte San Giovanni in Sabina (RI) (02040), in Loc. San Sebastiano snc;
- Signor **MIOTTI Quinto Paolo** (C.F. MTTQTP36T24F619U), nato a Monte San Giovanni in Sabina il 24.12.1936 ed ivi residente in Monte San Giovanni in Sabina (RI) (02040), in Loc. Madonna dello Spineto snc;

-contumaci in secondo grado-

NONCHÉ NEI CONFRONTI

- Signor **SANTONI Adelmo**, (C.F. SNTDLM24D11F619N), nato l'11.04.1924 a Monte San Giovanni in Sabina ed ivi residente in residente, in Loc. San Sebastiano snc, cap (02040), per la part. n. 35 Foglio 14;
- Signor **ASCAGNI Giuseppe**, (C.F. SCGGPP42H12G478Y) nato a Perugia il 12.06.1942 e residente in Bracciano (RM) (00062), in Loc. Cotognola in Via Principe di Napoli, cap 00062, per la particella n. 37 foglio 14;
- Signora **ASCAGNI Angela**, (C.F. SCGNGL45T57G763Y) nata a Poggio Mirteto (RI) il 17.12.1945 e residente in Roma (RM) (00123), in Via Cassia n. 1856 PL. F. SC. B IN. 7; cap 00123 per la particella n. 37 foglio 14;

- Signor **ALEANDRI Luca** (C.F. LNDLCU81H28H282N) nato a Rieti il 28.06.1981 e residente in Rieti (RI) (02100), in Via Majorana n. 29 02100 . **per la particella n. 299 foglio 14;**
- Signor **ALEANDRI Matteo** (C.F. LNDMTT85H19H282B), nato a Rieti il 19.06.1985, residente in Rieti (RI) (02100), in Via Duprè Theseider 1/A; **per la particella n. 299 foglio 14;**
- Signor **MIOTTI Giorgio** residente in Poggio Mirteto (RI) Via Pietro Nenni n. 55 cap 02047, erede di Miotti Giuseppe intervenuto nel giudizio di primo grado **per la particella 38 del Foglio 14;**
- Signor **MIOTTI Delio**, residente in Configni (RI) Loc. Osteriola snc cap 02040; erede di Miotti Giuseppe intervenuto nel giudizio di primo grado **per la particella 38 del Foglio 14;**
- Signora **MIOTTI Paola** residente in Poggio Bustone (RI) Loc. Villa Falilò n. 18 cap 02018, erede di Miotti Giuseppe intervenuto nel giudizio di primo grado **per la particella 38 del Foglio.14;**
- Signora **SANTONI Anna**, residente in Monte San Giovanni in Sabina (RI), Loc. San Sebastiano snc cap 02040; erede di Miotti Giuseppe intervenuto nel giudizio di primo grado **per la particella n. 38 del Foglio.14;**
- **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** (C.F. 80415740580), in persona del Ministro *pro tempore* elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587), con sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12 Cap 00186, pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, che lo rappresenta e difende stante l'intervenuta successione legittima dello Stato *ex art.586 c.c.* **in relazione alla particella n. 116 del Foglio 14, non avendo gli originari proprietari deceduti Vincenti Francesco fu Domenico e Vincenti Annibale fu Lorenzo discendenti che nelle relative dichiarazioni di successione abbiano indicato la**

particella n. 116 del foglio 14 come attestato dalla relazione notarile del Notar Paolo Gianfelice di Rieti del 30 agosto 2018 di cui all'all.2).

FATTO

Il 29 aprile 2011 il Sig. Santoni Vincenzo adiva il Commissario per la liquidazione degli Usi Civici per il Lazio Toscana e Umbria con il seguente ricorso *ex art. 29 L. 1766/27*:

“Il Signor Santoni Vincenzo è di essere un cittadino residente di Monte San Giovanni in Sabina nella Località San Sebastiano che conduce un allevamento di bovini costituito con 41 capi come da registro di stalla aggiornato al 15 aprile 2011. Il Signor Santoni, piccolo imprenditore come da certificazione della Camera di Commercio di Rieti esercita l'uso civico di pascolo non solo sulle aree appartenenti al demanio civico del Comune di Monte San Giovanni in Sabina (v. in particolare autorizzazioni del Comune n. 1786 del 8 maggio 2010 e n. 1798 del 11 maggio 2010 nonché del 2 febbraio 2011, versando la relativa fida pascolo in relazione al vigente regolamento di uso civico di pascolo approvato con delibera di C.C. n. 8 del 28 marzo 2003, ma anche su tutte le aree di proprietà privata gravate da uso civico in Località Costa della Macchia – Contrada San Sebastiano.

I diritti di uso civico di pascolo nel territorio di Monte San Giovanni in Sabina, ivi compreso il comprensorio sopra citato risulta interessato fin dall'ottobre 1994 da una verifica demaniale del Perito regionale Alessandro Alebardi ritualmente pubblicata dal Comune a seguito di nota n. 09147 del 28 ottobre 1994 della Regione Lazio, Assessorato Agricoltura con avviso del 14 novembre 1995 n. 4737, secondo quanto attestato dal Segretario Comunale in data 20 ottobre 2010 n. 3910, si allega a tal fine la relazione generale del Perito Alebardi pubblicata nelle modalità di cui sopra.

Avverso la suddetta verifica non risultano proposte opposizioni secondo la certificazione del Segretario Comunale n. 1610 del 27 aprile 2011.

Ulteriore verifica demaniale è stata disposta nuovamente, ed a dire il vero, senza alcuna necessità stante la mancanza di opposizione certificata nell'allegato sub 6, con atti istruttori del Perito regionale Geom. Angelo Benedetti, parimenti pubblicata con avviso n. 1249 del 1 aprile 2011 a seguito

Avv. Pietro Federico

Via Paisiello n.27 - 00198 Roma
Tel. 06 85305606 06 3232481 Fax 06 3232487
Mail: avv.pietrofederico@studiolegalefederico.it
PEC: pietrofederico@ordineavvocatiroma.org

di nota della Regione Lazio n. 109.770 del 11 marzo 2011 della Direzione Regionale Agricoltura – Area Territorio Rurale e Credito, relazione ottenuta a seguito di accesso agli atti come da certificazione del Segretario Comunale n. 1609 del 27 aprile 2011.

Nell'ultima verifica demaniale del Geom. Benedetti, peraltro, non risulta indicata come gravata da uso civico l'intera estensione del comprensorio terriero di Colle della Macchia in Contrada San Sebastiano, identificato dal Perito Alebardi con la superficie di ha. 7.93.10, e con i seguenti dati catastali:

<i>Foglio</i>	<i>particelle</i>	<i>Superficie</i>	<i>Qualità e classe</i>
14	34	Ha. 0.20.60	Pascolo
14	35	Ha. 0.91.70	Pascolo
14	36	Ha. 0.95.40	Pascolo
14	37	Ha. 0.52.50	Pascolo
14	38	Ha. 0.48.30	Pascolo
14	39	Ha. 0.42.40	Pascolo
14	116	Ha. 1.71.00	Pascolo
14	299	Ha. 1.74.80	Pascolo
14	567 (ex 33 parte)	Ha. 0.94.85	Pascolo arborato
14	568 (ex 33 parte)	Ha. 0.01.55	Ente urbano (senza intestazione)
Superficie totale		Ha. 7.93.10	

Il Perito Benedetti, in realtà, di tale comprensorio riporta esclusivamente le partt. 35 di ha. 09.70 e 116 di ha. 1.71.00 rispettivamente a pascolo e pascolo arborato.

Il Perito Alebardi, a richiesta del Signor Santoni, con la consulenza tecnica che si allega ha confermato i dati della relazione pubblicata nel 1994, che invece riguardavano l'intero comprensorio terriero, indicando come fonte della propria verifica demaniale il "Catasto Gregoriano" che assume particolare importanza probatoria per i territori dell'ex Stato Pontificio.

Nel Catasto Gregoriano (custodito nella sede dell'Archivio di Stato di Rieti), i terreni del suddetto comprensorio terriero, erano inseriti in un più ampio comprensorio denominato Colle della Macchia, identificati nella Sezione denominata San Sebastiano con i seguenti mappali:

316 parte (corrispondente alle particelle 37 parte, 38 parte, 39 e 299 parte del Foglio 14);

546 (corrispondente alle particelle 34, 35 parte, 36 parte, 37 parte, 38 parte, 116 parte, 299 parte, 567 e 568 del Foglio 14);

547 parte (corrispondente alle particelle 35 parte e 299 parte del Foglio 14).

<i>Tabella A</i>			
<i>Mappale</i>	<i>Qualità</i>	<i>Superficie</i>	<i>Intestazione</i>
316	<i>pascolo</i>	Tav. 29,62	264 – “Miotti Antonio, Delio e Luigi fu Pasquale ...”
546	<i>pascolo</i>	Tav. 43,39	306 – “Puccianti Pasquale e fratelli fu Luigi di Monte San Giovanni”
547	<i>pascolo</i>	Tav. 7,93	86 – “Brunori Domenico fu Vincenzo”

Per tutti i mappali sopra indicati, nell'apposita colonna del registro catastale relativa all'indicazione dell'esistenza della servitù di pascolo, era riportata la lettera "A":

“Diritto di pascolo annuale a favore del Comune di Monte San Giovanni sugli appezzamenti segnati in classifica con la lettera A: Sopra Tavole 27351,82 ...”.

È da ritenere, quindi, senza dubbio alcuno, che gli usi civici di pascolo erano effettivamente gravanti sul comprensorio terriero in esame.

Nella verifica demaniale del Geom. Benedetti, che ha preso in esame non i dati del Catasto Gregoriano, ma le terre assoggettate alla servitù di pascolo ai sensi dell'art. 12 L. 5489/1888 risulta omesso il mappale 546 di tavole 43,39 intestata a Puccianti Pasquale e fratelli.

Il Signor Santoni ha interesse sia come cittadino del Comune di Monte San Giovanni in Sabina, sia come allevatore di bovini nella Contrada San Sebastiano, Loc. Costa della Macchia, a vedere accertato in via definitiva il diritto di uso civico di pascolo proprio e a favore della popolazione di Monte San Giovanni in Sabina sull'intero comprensorio così come accertato prima nella verifica demaniale del 1994 pubblicata dal Comune e non opposta da alcuno ed oggi nuovamente confermata, anche in presenza della verifica demaniale Benedetti dal Perito Agrario Alebardi, per i seguenti motivi di

DIRITTO

Esistenza dell'uso civico di pascolo a favore della popolazione di Monte San Giovanni in Sabina ai sensi dell'art.3 Legge n.1766/27, tuttora in esercizio

Avv. Pietro Federico

Via Paisiello n.27 - 00198 Roma
Tel. 06 85305606 06 3232481 Fax 06 3232487
Mail: avv.pietrofederico@studiolegalefederico.it
PEC: pietrofederico@ordineavvocatiroma.org

sul comprensorio terriero in Contrada San Sebastiano, Loc. Costa della Macchia di compressi ha. 7.93.10

La verifica demaniale Alebardi del 1994, pubblicata ai sensi dell'art. 30 del R.D. 332/28, verso la quale non furono proposte opposizioni di alcun genere, ha ricompreso l'intero comprensorio terriero in oggetto come sopra catastalmente individuato in base ai dati del Catasto Gregoriano ed al vigente Catasto, in conseguenza di una ricostruzione storico-giuridica che sembra più approfondita di quella inviata per la pubblicazione dalla Regione Lazio con nota del 11 marzo 2011, prot. 109.770, cui ha fatto seguito l'avviso pubblico del 1 aprile 2011 n. 1249 comunale cui il Santoni intende proporre formale opposizione.

Sul punto è sufficiente ricordare che "In materia di usi civici, l'opposizione di cui all'art. 30 del R.D. n. 332 del 1928 determina l'insorgere non di una fase amministrativa di verifica degli accertamenti sulla qualità dei terreni previsti dall'art. 29 del R.D. n. 332 del 1928 ma di una controversia giurisdizionale circa la natura e l'estensione degli usi civici, definita dal Commissario, ai sensi dell'art. 29, II co., della Legge 26 giugno 1927, n. 1766. Tale opposizione relativa all'accertamento della 'qualitas soli' non può essere attivata in qualsiasi momento ma esclusivamente nel termine, che ha natura perentoria, di trenta giorni dalla notifica del provvedimento da impugnare, e non dalla conoscenza 'aliunde'" (Cass. Sez. II, n. 27893 del 24 novembre 2008).

La massima principio di cui sopra risulta così argomentata nella parte motiva: "Da un punto di vista logico va esaminato per primo il secondo motivo del ricorso principale, con il quale si deduce che il termine di cui all'art. 30, cit., è previsto esclusivamente per le opposizioni contro gli accertamenti di natura amministrativa, eseguiti dalla Regione e relativi ai progetti di liquidazione degli usi civici, ai progetti di verifica di occupazione delle terre comuni o demani comuni ed ai progetti di destinazione delle terre di uso civico. Queste opposizioni hanno natura amministrativa e loro mancata proposizione nel termine di cui sopra, pertanto, non preclude l'accertamento della qualitas soli, che può essere chiesto in qualsiasi momento, con apposita istanza al Commissario per gli usi civici, secondo quanto previsto dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766, art. 29.

"La doglianza è infondata.

“È sufficiente osservare che per effetto della opposizione di cui all'art. 30, cit., si instaura una controversia circa la sussistenza la natura e l'estensione degli usi civici, che il Commissario definisce in sede giurisdizionale ai sensi della L. 26 giugno 1927, n. 1766, art. 29, co. 2.

“Ciò significa che chi non propone tempestiva opposizione incorre in una decadenza che è preclusiva della possibilità di sollevare successivamente l'intervento in sede giurisdizionale del Commissario. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, in primo luogo, che il termine di cui al R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, art. 30, non avrebbe carattere perentorio e si invoca la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. 6, 7 novembre 1962.

“La doglianza è infondata, in base alla considerazione che la sentenza in questione si riferisce alla diversa questione della possibilità di proporre domanda di legittimazione anche quando non si sia proposta opposizione all'accertamento dell'uso civico nel termine di cui all'art. 30, cit.”.

L'affermata perentorietà del termine di opposizione e l'effetto di una decadenza preclusiva della possibilità di sollevare successivamente l'intervento giurisdizionale in sede giurisdizionale del Commissario confermano, a giudizio di questa difesa, l'irritualità del nuovo incarico di verifica demaniale al Perito Regionale Benedetti, nonché del provvedimento di pubblicazione di cui alla nota regionale del 11 marzo 2011 in assenza di qualsiasi opposizione così come attestato dal documento di cui all'all. 7.

Comunque ove dovesse ritenersi che vi sia ancora spazio a nuove verifiche demaniali generali riguardanti il territorio di Monte San Giovanni in Sabina appare indubbio che precisi elementi storico-giuridici indichino l'esistenza dell'uso civico di pascolo sui terreni della Contrada San Sebastiano con particolare riferimento alla Località Costa della Macchia a differenza di quanto ritenuto nella verifica demaniale Benedetti oggetto dell'avviso pubblico del 1 aprile 2011 n. 1249.

La necessità di una decisione del Commissario sul punto si impone non solo nei confronti della Regione Lazio e del Comune, ma anche del Signor Puccianti Silvano che risulta comproprietario dei fondi di cui al foglio 14, part. 34 di ha. 0.20.60, foglio 14, part. 36 di ha. 0.95.40 e foglio 14,

part. 567 (ex 33 parte) di ha. 0.94.85, unitamente a Puccianti Rina, Puccianti Dino e Remediani Celestina.

Il Puccianti Silvano si è reso autore di una querela presentata il 19 agosto 2010 al Corpo Forestale dello Stato di Monte San Giovanni in Sabina contro il Santoni per pascolo abusivo di 13 capi bovini nei terreni di sua proprietà, non volendo più avere gli animali del Santoni all'interno della sua proprietà, ritenendo evidentemente in contrasto con la verifica demaniale pubblicata nel 1994, che essa non fosse gravata dall'uso civico di pascolo come quelle circostanti del relativo comprensorio. Da tale querela è scaturito un procedimento penale a carico del Santoni conclusosi con archiviazione il 21 marzo 2011 proc. n. 3423/10 R.G.N.R. – 612/11 R.G. Gip del Tribunale Penale di Rieti.

Nel corso del procedimento penale sono state acquisite due note del Vice Segretario Comunale Dott. Antonio Preite n. 413 del 30 ottobre 2010 e n. 4521 del 29 novembre 2010 dalle quali risulta rispettivamente che: “essendo il paese diviso in zone, per usanza e consuetudine i cittadini usufruiscono dell'uso civico di pascolo a seconda delle residenze ed ubicazione dei relativi allevamenti: nella montagna di San Sebastiano per i residenti in detta zona e zone limitrofe e nella montagna del Tancia per i residenti in Località Gallo e zone limitrofe fatto salvo quanto sopra riportato relativamente al diritto degli altri componenti la collettività per l'utilizzo di tutta la superficie di cui l'Ente è proprietario” e che “per quanto riguarda i terreni privati gravati da uso civico di pascolo non risulta agli atti che questo Ente abbia mai rilasciato autorizzazioni” anche perché, come è precisato nel punto 4. della nota n. 4113 “il periodo del diritto all'uso civico di pascolo su terreni privati non è mai stato determinato da questa Amministrazione”.

In realtà sul punto non può che valere la ricerca storico-giuridica.

I dati che emergono dalla consulenza del Perito Alebardi di cui all'all. 12, che devono intendersi qui interamente richiamati, consentono di affermare, a giudizio di questa difesa, che “per il comprensorio terriero sito nel territorio comunale di Monte San Giovanni in Sabina in provincia di Rieti, località Colle della Macchia – Contrada San Sebastiano, in catasto al Foglio 14 con le partt. 34, 35, 36,

Avv. Pietro Federico

Via Paisiello n.27 - 00198 Roma
Tel. 06 85305606 06 3232481 Fax 06 3232487
Mail: avv.pietrofederico@studiolegalefederico.it
PEC: pietrofederico@ordineavvocatiroma.org

37, 38, 39, 116, 299, 567 (ex 33 parte) e 568 (ex 33 parte), interessato dall'accertamento dell'esistenza degli usi civici di pascolo, per il quale è stata redatta la presente Relazione di Perizia, alla luce degli Atti Demaniali rinvenuti e dei documenti fino ad oggi compiuti, con lo scopo d'individuare l'esatta natura giuridica delle terre che sono state oggetto di provvedimenti certi e definitivi adottati, a norma di legge, dalle Autorità competenti, attraverso la ricognizione dei provvedimenti stessi presso le fonti in cui sono conservati, sono in grado di concludere che esistono allo stato elementi tali da far ritenere che il comprensorio terriero di che trattasi non appartiene ad alcun demanio collettivo, è di natura privata soggetto agli usi civici di pascolo.

“Nello specifico, si può dire che il comprensorio in oggetto, facente parte del territorio comunale di Monte San Giovanni già feudo degli Orsini, è sempre stato soggetto all'esercizio della servitù di pascolo, così come provato dall'esatte risultanze del Catasto Gregoriano, per le quali si è effettuata la corretta corrispondenza con il vigente Catasto Terreni, servitù sebbene ancora in esercizio, è stata regolarmente denunciata ai sensi dell'art. 2 del decreto Legge n. 751/24 ed ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 1766/27, e non risulta che sia mai stata liquidata con provvedimenti definitivi, prima della Giunta degli Arbitri del Circondario di Rieti, poi del Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Lazio, Umbria e Toscana ed, infine, con l'avvento dell'art. 66 del D.P.R. n. 616/77, della Regione Lazio”.

Peraltro a causa dell'avvenuta contestazione del diritto di uso civico di pascolo nel comprensorio oggetto di causa il Signor Santoni, oltre all'accertamento dell'esistenza di detto uso civico chiede a Codesto Ecc.mo Commissario ai sensi dell'art. 74 R.D. n. 332/28 e comunque ai sensi dell'art. 30 L. 16 giugno 1927 n. 1766 i provvedimenti necessari ed urgenti, anche senza citazione di parte, per garantire il pacifico diritto di uso civico di pascolo al Signor Santoni nel comprensorio terriero Costa della Macchia – in Contrada San Sebastiano, come sopra catastalmente identificato, con specifico ordine al Comune di Monte San Giovanni in Sabina e in particolare al Signor Silvano Puccianti di astenersi dall'impedire o limitare detto diritto di pascolo dal 1 maggio 2011 in poi ai danni del ricorrente.

Conseguentemente il Signor Santoni così

Avv. Pietro Federico

Via Paisiello n.27 - 00198 Roma
Tel. 06-85305606 06 3232481 Fax 06 3232487
Mail: avv.pietrofederico@studiolegalefederico.it
PEC: pietrofederico@ordineavvocatiroma.org

CONCLUDE

Voglia l'Ecc.mo Commissario agli Usi Civici per il Lazio, Umbria e Toscana, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione rigettata:

1. accertare a favore del ricorrente e della popolazione del Comune di Monte San Giovanni in Sabina l'esistenza dell'uso civico di pascolo annuale ai sensi dell'art. 3, L. 16 giugno 1927 n. 1766 sull'intero comprensorio terriero di proprietà privata di Costa della Macchia – Contrada San Sebastiano foglio 14, partt. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 116, 299, 567 e 568 per complessivi ha. 7.93.80 con particolare riferimento ai fondi di cui è comproprietario Puccianti Silvano, che si è opposto al pacifico esercizio di detto pascolo da parte del Santoni con conseguente accoglimento sul punto dell'opposizione alla verifica demaniale regionale di cui all'avviso pubblico del 1 aprile 2011 n. 1249 del citato Comune;

*2. disporre ai sensi dell'art. 74 R.D. n. 332/28 e 30 L. n. 1766/27 i necessari provvedimenti idonei a garantire il pacifico esercizio dell'uso civico di pascolo al Santoni Vincenzo nel suddetto comprensorio ed anche sui terreni di cui al foglio 14, partt. 34, 36, 567 di proprietà di Puccianti Silvano, Dino, Rina e Remediani Celestina per le superfici di cui alla consulenza tecnica del P.A. Alebardi in atti anche senza citazione di parte, a partire dal **1 maggio 2011**;*

3. con vittoria di spese ed onorari di causa. Roma, 29 aprile 2011".

Si costituiva in giudizio Puccianti Silvano, chiedendo preliminarmente, l'integrazione del contraddittorio di tutti i proprietari e comproprietari oggetto di causa, censiti al Catasto al Foglio 14, essendo comproprietario solo di tre di essi. Eccepiva, altresì il difetto di legittimazione processuale, in capo alla Regione Lazio e contestava, nel merito, la pretesa incontestabilità della perizia demaniale del Perito Alessandro Alebardi ad opera della perizia del Benedetti nonché la pretesa sussistenza dell'uso civico di pascolo sui suoi terreni.

Si costituiva altresì, in giudizio il Comune di Monte San Giovanni in Sabina che, preso atto delle discordanze fra le due verifiche demaniali, chiedeva al Commissario di accertare lo stato e la natura dei luoghi.

Avv. Pietro Federico

Via Paisiello n.27 - 00198 Roma
Tel. 06 85305606 06 3232481 Fax 06 3232487
Mail: avv.pietrofederico@studiolegalefederico.it
PEC: pietrofederico@ordineavvocatiroma.org

La Regione Lazio non si costituiva in giudizio rimanendo inizialmente contumace e costituendosi soltanto in sede di appello.

Espletata l'istruttoria sommaria il Commissario con Ordinanza del 6.2/10.2.12, accoglieva l'istanza cautelare e ordinava al Puccianti *“di astenersi da qualsiasi turbativa nel libero esercizio dell'uso civico di pascolo da parte del ricorrente, consentendo al medesimo l'introduzione del proprio bestiame oltre la sbarra che delimita la strada asfaltata coincidente coi terreni diversi da quelli distinti in Catasto con le particelle 567 e 568”*.

Successivamente veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i proprietari dei terreni oggetto di verifica.

All'udienza del 23.05.2013 la parte ricorrente depositava documentazione attestante l'avvenuta integrazione del contraddittorio nei confronti di Puccianti Dino, Puccianti Rita, Puccianti Pasqua, Remediani Celestina, Santoni Adelmo, Ascagni Giuseppe, Ascagni Angela, Miotti Quinto Paolo, Vincenti Annibale, Vincenti Francesco, Aleandri Luca e Aleandri Matteo.

In data 14.6.2013 interveniva nel giudizio Miotti Giuseppe associandosi alle richieste del ricorrente.

All'udienza del 16.10.2013 la parte ricorrente presentava di non aver potuto procedere alla regolare chiamata in causa dei signori Annibale Vincenti, Francesco Vincenti, Puccianti Pasqua in quanto risultavano deceduti.

Il Commissario dichiarava che il contraddittorio poteva ritenersi pienamente costituito con riferimento ai terreni di cui **al Foglio 14 particelle 34, 35, 36, 37, 38, 39, 116, 299, 567, 568** in comproprietà di Puccianti Silvano, oggetto dell'attuale contestazione circa il possibile esercizio del pascolo, rigettava l'istanza di concessione di nuovo termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi delle parti decedute, riteneva che per i restanti terreni di proprietà dei terzi si poteva procedere

Avv. Pietro Federico

Via Paisiello n.27 - 00198 Roma
Tel. 06 85305606 06 3232481 Fax 06 3232487
Mail: avv.pietrofederico@studiolegalefederico.it
PEC: pietrofederico@ordineavvocatiroma.org

con separato giudizio. Disponeva, quindi, lo stralcio degli atti processuali relativi a tutti gli altri terreni e la formazione di un autonomo fascicolo processuale.

Veniva, quindi, ammessa ed espletata una CTU dal Perito Agrario Roberto Nataloni. Successivamente la CTU veniva rinnovata per un approfondimento storico- giuridico e l'incarico veniva affidato al Prof. Sandro Notari.

Con sentenza n.7 depositata il 2.3.2016 il Commissario di Roma, così statuiva:

“dichiara che i terreni in Catasto Terreni di Monte San Giovanni in Sabina censiti al Foglio 14 con le particelle 34,35,36,37,38,39,116,299,567 e 568,per complessivi Ha. 7.93.80, sono allodiali e però gravati da uso civico di pascolo in favore della collettività di Monte San Giovanni in Sabina che, secondo il vigente regolamento, si esercita dal 15 luglio al 31 dicembre di ogni anno.

Stabilisce che i proprietari privati di tali terre non hanno il diritto di recingere i terreni proprio perché debbono consentire il pascolo da parte del bestiame dei civici utenti.

Condanna Puccianti Silvano, Puccianti Dino, Puccianti Rina, Remediani Celestina e Miotti Quinto Paolo al pagamento delle spese legali che quantifica forfettariamente in Euro 2.000,00 (duemila/00) in favore di Santoni Vincenzo ed Euro 2.000,00 (duemila/00), in favore del Comune di Monte San Giovanni in Sabina, oltre IVA e c.p.a.

Pone altresì a carico di Puccianti Silvano, Puccianti Dino, Puccianti Rina, Remediani Celestina e Miotti Quinto Paolo le spese per la Consulenza Tecnica d'Ufficio, come liquidate con ordinanza n.200 del giorno 8 luglio 2015”.

Avverso detta sentenza proponeva reclamo Silvano Puccianti chiedendo, in accoglimento dei 10 motivi di appello formulati, che la stessa venisse dichiarata nulla per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari ovvero, in subordine, che il ricorso venisse dichiarato inammissibile o, in ulteriore subordine, che venissero rigettate nel merito le richieste avversarie e, in estremo subordine, ove si ritenesse sussistente l'uso civico di pascolo, che lo stesso fosse dichiarato di natura essenziale e non utile, per cui non poteva essere esercitato dal Santoni Vin-

Avv. Pietro Federico

Via Paisiello n.27 - 00198 Roma

Tel. 06 85305606 06 3232481 Fax 06 3232487

Mail: avv.pietrofederico@studiolegalefederico.it

PEC: pietrofederico@ordineavvocatiroma.org

cenzo nella sua attività di imprenditore agricolo, essendo riservato l'uso civico a sole finalità di autoconsumo del nucleo familiare; a tal fine, il reclamante, in subordine chiedeva, di rimettere la causa in primo grado per l'espletamento di una nuova CTU per accertare la natura essenziale dell'uso civico.

Chiedeva, altresì, la condanna del Santoni e di Miotti Giuseppe al pagamento delle spese del doppio grado, annullando in ogni caso, la condanna di esso appellante alla rifusione delle spese di lite nei confronti del Comune di Monte San Giovanni in Sabina e dichiarando in caso di rigetto dell'appello, che la Regione Lazio fosse tenuta in solido con il Comune di Monte San Giovanni in Sabina, alla rifusione delle spese in favore del Santoni e del Miotti.

Vincenzo Santoni si costituiva in giudizio contrastando i motivi di reclamo e chiedeva il rigetto dell'appello. Proponeva inoltre, appello incidentale per sentir dichiarare, in parziale riforma della sentenza **che il periodo di pascolo doveva e deve essere esercitato dopo il 1 maggio fino alla fine di ogni anno e non dal 15 luglio come dichiarato nella sentenza impugnata in base al punto 6, ultimo comma dell'art. 4 del regolamento comunale per i terreni oggetto di causa che non sono a pascolo o a pascolo arborato.**

La Corte d'Appello riteneva dirimenti i motivi del reclamante relativi alla violazione di legge, alla nullità del procedimento e della sentenza, per avere il Commissario pronunciato anche con riferimento ai terreni di cui alle particelle 37, 116 e 299 del Foglio 14 del Comune di Monte San Giovanni in Sabina, **senza previamente integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i proprietari o comproprietari di dette terre, litisconsorti necessari, e senza estromettere dal giudizio i signori Francesco Vincenti e Annibale Vincenti, risultati essere solo omonimi dei due coin-testatari catastali della part. 116 mentre non avrebbe potuto effettuare l'accertamento sulle terre diverse da quelle sopra indicate, atteso che detto ac-**

certamento non poteva essere unico e unitario per tutte le terre indicate nel ricorso introduttivo.

La Corte d'Appello rilevava infatti:

- 1) che la domanda proposta dal Santoni riguardava l'intero comprensorio terriero di Colle della Macchia distinto in Catasto di Monte San Giovanni in Sabina Foglio 14 partt. 34,35,36,37,38,39,116,299,567,568 per complessivi ha 7.93.80 in quanto soggetto ad uso civico di pascolo;
- 2) che il Puccianti Silvano si era dichiarato comproprietario solo delle particelle 34, 36 e 567 del Foglio 14 in corso di causa;
- 3) che il Commissario aveva autorizzato il Santoni ad integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i proprietari delle particelle interessate al giudizio all'udienza del 23 maggio 2013;
- 4) che il Santoni aveva provveduto all'atto di integrazione con rituali notifiche solo nei confronti di Puccianti Dino, Puccianti Rina, Remediani Celestina, Santoni Adelmo, Ascagni Giuseppe, Ascagni Angela, Miotti Quinto Paolo, Aleandri Luca e Aleandri Matteo, comunicando successivamente all'udienza del 16.10.2013 che Annibale Vincenti, Francesco Vincenti e Puccianti Pasqua erano deceduti come da certificazioni anagrafiche allegati in atti.
- 5) che il Commissario aveva rilevato che il contraddittorio poteva ritenersi pienamente realizzato per quanto riguardava le terre in possesso di Puccianti Silvano e che, pertanto, si poteva decidere nel merito con riferimento a detti terreni, mentre per i restanti terreni del comprensorio di proprietà di altri terzi, non essendo stato integrato il contraddittorio, si doveva procedere con separato giudizio. Aveva disposto, quindi, lo stralcio degli atti processuali relativi ai terreni di proprietà dei soggetti non chiamati in causa e la formazione di un autonomo fascicolo processuale.

La Corte censurava lo sviluppo logico della sentenza impugnata rilevando quanto segue:

“senonché, successivamente, il Commissario, nel pronunciare la sentenza ha dichiarato, con riferimento a tutti i terreni censiti al Foglio 14 del catasto terreni di Monte San Giovanni in Sabina (partt. 34,35,36,37,38,39,116,299,567,568 per complessivi ha 7.93.80) che gli stessi sono allodiali e gravati da uso civico di pascolo in favore della collettività montana.

Ne consegue che la verifica inerente alla qualitas soli è stata effettuata anche con riferimento ai terreni di soggetti terzi che non sono mai stati chiamati in causa. Specificatamente come dichiarato dal Puccianti- senza alcuna contestazione da parte del Santoni- i proprietari delle particelle n. 35 ,37,38,116 e 299 del foglio 14, atteso che lo stesso Santoni ha ammesso che per la part. 116 l' integrazione di contraddittorio è stata erroneamente effettuata, per erronea indicazione delle date di nascita di alcuni soggetti riportati nelle certificazioni rilasciate dal Comune di Monte San Giovanni in Sabina, nei confronti di due soggetti omonimi dei due cointestatari catastali deceduti (Vincenti Annibale e Francesco) senza che siano stati individuati gli effettivi attuali proprietari, mentre per le part. 37 e 299 non sono stati chiamati in causa tutti i comproprietari da tempo deceduti.

Pertanto, essendo stato dimostrato che al giudizio non hanno partecipato tutti i proprietari dei terreni oggetto dell'accertamento demaniale che, ai sensi dell'art. 31 L. 1766/27, sono interessati al giudizio e quindi litisconsorti necessari, la sentenza deve ritenersi inutiliter data non potendo raggiungere un risultato utile neppure nei confronti di coloro che vi hanno regolarmente partecipato.Del resto, per consolidato principio giurisprudenziale, non vi è dubbio che in caso di più titolari dello stesso fondo l'accertamento degli usi civici non può essere fatto che in modo unitario per l'impossibilità logica e giuridica che l'esistenza di questi sia eventualmente riconosciuta solo nei confronti di alcuni e negata nei confronti di altri.Da ciò la conseguente in-

scindibilità della causa che, a norma dell'art. 331 c.p.c., esige l'integrazione del contraddittorio.

La sentenza emessa in difetto del necessario litisconsorzio va, pertanto, dichiarata nulla in quanto è oggettivamente inidonea a produrre i propri effetti nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nella specifica situazione sostanziale.

Ricorrendo una delle ipotesi tassative stabilite dall'art. 354 c.p.c., va disposta la rimessione della causa al Commissario liquidatore.

Tutti gli altri motivi di appello principale nonché l'appello incidentale restano assorbiti".

La Corte d'appello pertanto così statuiva:

'la Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Puccianti Silvano nei confronti di Santoni Vincenzo, Miotti Giuseppe, Comune di Monte San Giovanni in Sabina, Regione Lazio, Puccianti Dino, Puccianti Rina, Remediani Celestina, Santoni Adelmo, Ascagni Giuseppe, Ascagni Angela, Miotti Quinto Paolo, Aleandri Luca e Aleandri Matteo avverso la sentenza n. 7/2016 del Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, Umbria e Toscana, così provvede:

- 1) dichiara la nullità della sentenza n.7/2016 del Commissario liquidatore per la violazione del principio del contraddittorio;*
- 2) rimette la causa al primo giudice ai sensi dell'art.354 c.p.c. assegnando alle parti per la riassunzione del processo, il termine di tre mesi dalla notifica della sentenza ex art. 353 c.p.c.nel testo novellato ex L.69/2009, applicabile alla fattispecie;*
- 3) condanna il,Santoni al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore di Silvano Puccianti, Comune di Monte San Giovanni in Sabina e Regione Lazio che liquida, per ciascuno dei pre-*

Avv. Pietro Federico

Via Paisiello n.27 - 00198 Roma
Tel. 06 85305606 06 3232481 Fax 06 3232487
Mail: avv.pietrofederico@studiolegalefederico.it
PEC: pietrofederico@ordineavvocatiroma.org

detti, in complessivi euro 2.875,00, di cui euro 100,00 per spese ed Euro 2.775,00 per compenso professionale oltre accessori di legge”.

A seguito della sentenza della Corte d'Appello di Roma, Sezione Speciale Usi Civici, il Sig. Santoni Vincenzo ha affidato al Notaio Avv. Paolo Gianfelice di Rieti l'incarico di redigere una relazione notarile ventennale relativa ai seguenti beni immobili siti in Comune di Monte San Giovanni in Sabina, costituiti da terreni di varia natura e censiti nel Catasto Terreni del Comune di Monte San Giovanni in Sabina:

foglio 14 n. 299, di ettari 1.74.80;

foglio 14 n. 116, di ettari 1.71.00;

foglio 14 n.38, di are 48.30;

foglio 14 n. 37, di are 52.50;

foglio 14 n. 35, di are 91.70.

Il Notaio, con la relazione che si allega del **30 agosto 2018(All.2)** ha certificato:

- 1) che la particella n. 299 del foglio 14 del Catasto Terreni di Monte San Giovanni in Sabina vede come attuali proprietari Aleandri Luca e Aleandri Matteo, in atti in epigrafe generalizzati che risultavano già indicati in corso del giudizio commissariale ma che hanno cambiato attualmente la loro residenza così come citati nel presente atto;
- 2) che la particella n. 38 del foglio 14 del Catasto Terreni di Monte San Giovanni in Sabina di cui era proprietario l'intervenuto Miotti Giuseppe nato a Monte San Giovanni in Sabina il 10.08.1922 e deceduto il 19.02 .2017 in corso di causa è attualmente in comproprietà tra Miotti Delio nato a Monte San Giovanni in Sabina il 23.7.1953, Miotti Giorgio nato a Rieti il 24.01.1969, Miotti Paola nata a Monte San Giovanni in Sabina il 19.12.1955, Santoni Anna nata a Monte San Giovanni in Sabina il 17.07.1931, con denuncia di successione n. 122 Vol.9990 registrata a

Avv. Pietro Federico

Via Paisiello n.27 - 00198 Roma
Tel. 06 85305606 06 3232481 Fax 06 3232487
Mail: avv.pietrofederico@studiolegalefederico.it
PEC: pietrofederico@ordineavvocatiroma.org

Rieti il 12.02.2018 e trascritta presso la Conservatoria il 13.03.2018 al n. 1483 di formalità;

- 3) che la particella n.37 del foglio 14 del Catasto di Monte San Giovanni in Sabina è attualmente in comproprietà di Ascagni Angela e Ascagni Giuseppe, come generalizzati in epigrafe, che nel giudizio commissariale erano stati già individuati come tali e citati con l'atto di integrazione del contraddittorio;
- 4) che la particella n. 116 del foglio 14 del Catasto Terreni di Monte San Giovanni in Sabina risulta attualmente intestato a:

- *Vincenti Francesco, nato a Monte san Giovanni in Sabina l'11/06/1973;*
- *Vincenti Annibale, nato a Monte San Giovanni in Sabina il 22.03.1951 comproprietari, senza quote di diritto specificate.*

Il notaio nella citata relazione ha attestato che "Attraverso ricerche ipo-catastali di una certa complessità si è potuto verificare che innanzitutto le date di nascita dei 2 soggetti attualmente intestatari sono del tutto errate, dal momento che i due soggetti dalla partita di impianto del Nuovo Catasto Terreni (n. 574), risultavano con i seguenti dati anagrafici:

- *Vincenti Francesco fu Domenico;*
- *Vincenti Annibale fu Lorenzo.*

Difatti tenuto conto che tale genere di ditte catastali (cioè a dire con la paternità anziché con la data di nascita) sono del periodo antecedente l'anno 1957 (quando i soggetti venivano identificati, sia negli atti notarili, sia in conservatoria dei registri immobiliari e sia in catasto, con la sola paternità), è fuor di dubbio che le date di nascita siano state attribuite, al momento dell'impianto meccanografico del 13/09/1975, in modo arbitrario e palesemente errato.

Nella citata relazione vengono documentate le visure ipotecarie a carico di Vincenti Francesco fu Domenico del seguente tenore:

Avv. Pietro Federico

Via Paisiello n.27 - 00198 Roma
Tel. 06-85305606 06 3232481 Fax 06 3232487
Mail: avv.pietrofederico@studiolegalefederico.it
PEC: pietrofederico@ordineavvocatiroma.org

“Vincenti Francesco fu Domenico risulta nel repertorio n. 164/197 avere 3 (tre) formalità a favore (del 1919-1920-1953) ed una contro (del 1954).

Le formalità del 1919 e 1920, sono relative la prima ad un atto di cessione di diritti ereditari a rogito del Notaio Guglielmo Brandi di Contigliano in data 06.04. 1919, rep. 4164 trascritto presso la detta Conservatoria il 1/05/1919 al n. 411 di formalità, con il quale Vincenti Anna fu Domenico e Vincenti Angela fu Domenico, cedevano ai fratelli Vincenti Francesco fu Domenico e Vincenti Marcellino fu Domenico, tutto quanto da loro ereditato alla morte dei genitori Vincenti Domenico fu Paolo e Nobili Cristina fu Sebastiano, ed in particolare in Monte San Giovanni in Sabina, Mappa S. Sebastiano, nn. 94/r-102/r-102/849-105/853-195/860-197/860- 197/r-95/r-102/r-102/849-105/853-195/860-197/860-197/r-198/863-199/r-739/r-206/r-204/r-197/861-205/868-665-121/192-103-902-908-904-186 sub 2-196-318-343-678 sub 1790-195/r-739/871.

La seconda formalità è relativa ad un atto di cessione di diritti ereditari a rogito del Notaio Domenico Battistoni di Rieti in data 05/02/1920 rep. 3840, trascritto presso la detta Conservatoria il 04/05/1920 al n. 918 di formalità, con il quale il Vincenti Marcellino fu Domenico cede e vende al fratello Vincenti Francesco fu Domenico tutti i propri diritti ereditari a lui spettanti sugli stessi beni indicati nell'atto che precede.

Quella del 1954 è riferita anche in questo caso alla propria dichiarazione di successione mentre quella del 1953 alla successione alla moglie (nella quale come noto, all'epoca era solo usufruttuaria, avendo prole ((Vincenti Maria di Francesco)).

Trascrizione n. 1397 del r.p. del 27/07/1954

Successione di Vincenti Francesco fu Domenico deceduto a Monte San Giovanni in Sabina il 13/01/1954, Den. N. 79 Vol.294 reg. a Rieti, erede la figlia Vincenti Maria fu Francesco.

Avv. Pietro Federico

Via Paisiello n.27 - 00198 Roma
Tel. 06 85305606 06 3232481 Fax 06 3232487
Mail: avv.pietrofederico@studiolegalefederico.it
PEC: pietrofederico@ordineavvocatiroma.org

Partita 577 Monte San Giovanni in Sabina, foglio 14-15-20 particelle 160-85-86-87-89-109-15/1-20/2-21/1-25-29-34-35-191, ha 4.50.14.

Partita 578 Monte San Giovanni in Sabina, foglio 15 particella 97 Ha. 1.67.30.

La relazione del Notaio così si conclude sul punto:

“ NOTA BENE: NELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE NON RISULTA INDICATA LA PARTICELLA N.116 DEL FG. 14”.

Nella relazione notarile sono anche riportate le visure ipotecarie a carico di Vincenti Annibale fu Lorenzo:

“Vincenti Annibale fu Lorenzo risulta soggetto sconosciuto alla Conservatoria di Rieti per ciò che concerne l'esistenza di repertori delle trascrizioni. È opportuno precisare che ci troviamo in presenza di soggetto nato nel corso del 1800.il soggetto risulta conosciuto unicamente come soggetto creditore. Neppure risulta tra i soggetti debitori (poteva essere utile consultare eventuali ipoteche a proprio carico nelle quali poteva figurare la quota dell'immobile attuale n. 116 foglio 14).

L'unico altro soggetto chiamato Vincenti Annibale un FU Luigi. Costui muore in data 26.10.1940, denuncia n. 48 Vol. 249 registrata a Rieti il 22/2/1947 e trascritta presso la detta Conservatoria il 27/2/1947 al n. 337 di formalità.

Eredi risultano Vincenti Ottavio, Pasquale, Albina, Giacinta, Vittorio, Adelino, Rosa fu Annibale (figli), Sciarra Remo di Ettore, Cantonetti Bruno, Maria Carolina di Adolfo (nipoti), con l'usufrutto al coniuge Ratini Angela fu Filippo.

La relazione del Notaio così terminava sul punto:

Nota bene: per completezza, si precisa che nella dichiarazione di successione non risulta indicata la particella n. 116 del foglio 14.

A tali rilievi il Notaio aggiungeva le seguenti conclusioni:

la particella n. 116 del foglio 14 di Monte San Giovanni in Sabina risulta intestata a:

- Vincenti Francesco fu Domenico

Avv. Pietro Federico

Via Paisiello n.27 - 00198 Roma
Tel. 06 85305606 06 3232481 Fax 06 3232487
Mail: avv.pietrofederico@studiolegalefederico.it
PEC: pietrofederico@ordineavvocatiroma.org

- Vincenti Annibale fu Lorenzo.

Dall' impianto del Nuovo Catasto Terreni, che per il Comune di Monte San Giovanni in Sabina risale all'anno 1943, per la particella non si è rinvenuto attraverso le ricerche ipotecarie e catastali, il titolo di provenienza, ne in campo a Vincenti Annibale fu Lorenzo, ne in capo a Vincenti Francesco fu Domenico. Gli eredi di costoro non hanno mai inserito nelle relative successioni tale immobile. **Tutto lascia presupporre che la intestazione catastale derivi semplicemente da quanto riferito ai tecnici del Catasto dall'Indicatore intervenuto sui luoghi all'atto della formazione. Dell'impianto del nuovo Catasto Terreni."**

Alla luce di tali conclusioni si ritiene quindi applicabile una ipotesi di acquisto dei beni in mancanza di altri successibili ai sensi dell'art. 586 c.c. ovvero l'ipotesi di cui all'art. 827 c.c. che riguarda i beni immobili che non sono in proprietà di alcuno. In entrambi i casi i beni spettano al patrimonio dello Stato.

Conseguentemente l'integrazione del contraddittorio deve essere fatta a parere di questa difesa nei confronti dello Stato rappresentato nel caso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze cui sono affidati non solo i beni del demanio ma anche i beni del patrimonio disponibile dello Stato tra cui rientrano i casi previsti dalle norme citate.

Infine il Sig. Santoni Vincenzo ripropone in sede di riassunzione la domanda la domanda di riconoscimento dell'esercizio del diritto di pascolo, accertato nella sentenza commissariale annullata ed effettuato **sui terreni a pascolo e pascolo arborato** oggetto di causa, per il periodo **dal 1 maggio al 31 dicembre di ogni anno**, secondo quanto stabilito al punto 6 u.c.dell'art.4 del vigente regolamento (All.2) anche perché nella sentenza commissariale annullata dalla Corte era stato erroneamente indicato il **periodo, di esercizio dell'uso civico solo dal 15 luglio al 31 dicembre di ogni anno, periodo riferibile soltanto ai terreni seminati a prato e ai prati naturali.**

L'uso civico di pascolo in favore della collettività di Monte San Giovanni in Sabina sui terreni censiti al foglio 14 con le particelle 34, 35, 36, 37, 38, 39, 116, 299 e 568 per complessivi ha.7.93.80 va riconosciuto in relazione al periodo di esercizio del pascolo "secondo il vigente regolamento".

Il vigente regolamento per l'uso civico del pascolo, legnatico e riproduzione brada del Comune di Monte San Giovanni in Sabina, depositato tra l'altro in causa anche da controparte in primo grado (v. All.14) prevede all'art.4 il periodo dal 15 luglio in poi "*per i terreni seminati a prato e per i prati naturali*" e "*dopo la raccolta per i terreni seminati*", mentre "nella generalità del diritto" dopo il 1° maggio fino alla fine dell'anno.

È dato pacifico in causa, perché non contestato ed anzi documentato anche dalla difesa di Puccianti Silvano con i classamenti della "*qualità classe*" dei terreni oggetto di causa alla data del 13 ottobre 2011, depositati con le note autorizzate del 27 ottobre 2011, che dei terreni del foglio 14 la particella 34 è "*pascolo*" e "*pascolo arborato*", la particella 35 è "*pascolo*", la particella 36 è "*pascolo*", la particella 37 è "*pascolo*", la 38 è "*pascolo*", la 39 è "*pascolo*", la 116 è "*pascolo*", la 299 è "*pascolo*", la 567, su cui insiste la 568, è "*pascolo arborato*".

Tali classamenti sono a tutt'oggi rimasti inalterati come emerge dalle visure catastali del 21 marzo 2016 che sono stati allegati a mero scopo confermativo dei dati acquisiti in causa (all.5 della comparsa di costituzione e risposta in appello contenente il ricorso al Commissario e i relativi allegati) unitamente a relazione esplicativa dello stato dei luoghi dell'Agr. Dott. Giorgio Pettini del 20 marzo 2016, mai fino alla sentenza contestati.

Conseguentemente il Sig. Santoni Vincenzo così

CONCLUDE

Voglia l'Ecc.mo Commissario agli Usi Civici per il Lazio, Umbria e Toscana, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione rigettata:

1. accertare a favore del ricorrente e della popolazione del Comune di Monte San Giovanni in Sabina l'esistenza dell'uso civico di pascolo annuale ai sensi dell'art. 3, L. 16 giugno 1927 n. 1766 sull'intero comprensorio terriero di proprietà privata di Costa della Macchia – Contrada San Sebastiano foglio 14, partt. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 116, 299, 567 e 568 per complessivi ha. 7.93.80 con particolare riferimento ai fondi di cui è comproprietario Puccianti Silvano, che si è opposto al pacifico esercizio di detto pascolo da parte del Santoni con conseguente accoglimento sul punto dell'opposizione alla verifica demaniale regionale di cui all'avviso pubblico del 1 aprile 2011 n.1249 del citato Comune, nonché nei confronti di tutte le parti chiamate in causa con il presente atto, risultanti proprietarie e/o comproprietari delle suddette particelle;

2. disporre ai sensi dell'art.74 R.D. n.332/28 e 30 L. n.1766/27 i necessari provvedimenti idonei a garantire il pacifico esercizio dell'uso civico di pascolo al Santoni Vincenzo nel suddetto comprensorio ed anche sui terreni di cui al foglio 14, partt. 34, 36, 567 di proprietà di Puccianti Silvano, Dino, Rina e Remediani Celestina anche alla luce della CTU del Prof. Sandro Notari in atti, per il periodo dal 1 maggio al 31 dicembre di ogni anno secondo quanto stabilito al punto 6 u.c. dell'art. 4 del vigente regolamento trattandosi di terreni con classamento di pascolo e pascolo arborato e non di terreni seminato a prato o a prati naturali;

3. con vittoria di spese ed onorari di causa.

Si allegano i seguenti documenti:

All.1 sentenza della Corte d'Appello di Roma Sezione Speciale Usi Civici n. 6 del 15 maggio 2018;

All.2 relazione del Notaio Avv. Gianfelice di Rieti del 30 Agosto 2018.

Roma 13 settembre 2018

Avv. Pietro Federico